

**DECRETO LEGGE 9 FEBBRAIO 2017, N.8
RECANTE NUOVI INTERVENTI URGENTI IN
FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DAGLI
EVENTI SISMICI DEL 2016 E DEL 2017**

N. 4286/C

Audizione dell'Ance

Presso la Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici
della Camera dei Deputati

27 febbraio 2017

Sommario

ABSTRACT	3
LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE N. 8/2017	9
Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti – Art.1	9
Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza – Art.2	9
Termini per la richiesta dei contributi – Art.4	10
Scuole – Art. 5	11
Conferenza permanente e Conferenze regionali – Art. 6	11
Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione - Art. 7	13
Legalità e trasparenza – Art. 8	14
Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata – Art. 9	15
Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione – Art. 14	15
Proroga dei termini di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari – Art. 11	16
Finanziamenti agevolati per il pagamento delle imposte (art. 11, co. 3-8, DL 8/2017)	17
ULTERIORI PROPOSTE	18
Rapporti tra imprese e direttore lavori	18
Subappalto nei lavori privati	19
Qualificazione delle imprese impegnate nei lavori privati	19
Individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori privati	20
Governance	20
DURC	20
Prezziario Unico	21

ABSTRACT

Il decreto legge n.8 del 9 febbraio 2017 prevede una serie di misure volte ad affrontare l'emergenza e dare assistenza alle popolazioni colpite dagli ulteriori eventi sismici e dalle eccezionali condizioni metereologiche che, a gennaio, hanno colpito i territori del Centro Italia, già duramente colpiti dai terremoti di agosto e ottobre 2016.

Si tratta di disposizioni che si aggiungono e, in alcuni casi, modificano quanto già previsto dal decreto legge 189/2016 (cd. "decreto terremoto") convertito, con modificazioni nella legge n. 229/2016.

*Prima di entrare nel merito delle novità introdotte, l'Ance intende esprimere pieno **apprezzamento e il proprio sostegno per l'azione che la Protezione Civile e il Commissario Straordinario per la ricostruzione stanno svolgendo.***

Un'azione senz'altro complicata dal ripetersi degli eventi sismici e dalle eccezionali nevicate che hanno reso più difficoltoso l'avvio della ricostruzione.

*Basti considerare la stima dei danni, recentemente diffusa dalla Protezione Civile, per avere contezza della catastrofe che ha colpito il Centro Italia: **oltre 23,5 miliardi di euro** comprensivi sia dei danni diretti, pubblici e privati, che dei costi sostenuti dallo Stato per far fronte all'emergenza. **I danni sugli edifici privati sono stati stimati in circa 13 miliardi, mentre ammontano a 1,1 miliardi di euro quelli relativi agli edifici pubblici.***

Una catastrofe che ha colpito una zona molto vasta, che coinvolge quattro Regioni (Marche, Abruzzo, Lazio e Umbria), e un territorio caratterizzato dalla presenza di piccoli centri montani, molto frazionati e poco abitati.

Tuttavia, pur comprendendo l'eccezionalità dell'urgenza che ha investito il Centro Italia, l'Ance, nello spirito di collaborazione che fin da subito ha instaurato con la struttura commissariale, intende evidenziare alcuni aspetti per fornire soluzioni che possano garantire l'efficienza e l'efficacia del processo di ricostruzione e, al tempo stesso, il regolare funzionamento del mercato.

Il decreto oggetto della presente audizione, nasce dall'esigenza di adottare misure derogatorie volte a superare la fase emergenziale, e a garantire, in quei luoghi, i servizi primari, come le scuole, necessari per evitare il rischio di spopolamento.

Strutture di emergenza

Si comprendono, quindi, le ragioni del rafforzamento delle misure derogatorie di Protezione Civile per la costruzione delle strutture di emergenza come quelle abitative (SAE) e quelle ad usi pubblici e finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.

Edilizia scolastica

*Allo stesso modo, l'Ance comprende i motivi che hanno determinato le disposizioni introdotte in tema di edilizia scolastica, per consentire il regolare svolgimento del prossimo anno scolastico. Tuttavia, **occorre***

ribadire l'esigenza che gli strumenti previsti per tale obiettivo non determinino situazioni di disparità di trattamento tra gli operatori.

Il riferimento è la norma, che riguarda anche i **21 edifici scolastici** individuati nell'Ordinanza 14, prevede **l'affidamento dei lavori attraverso procedure negoziate senza pubblicazione del bando di gara**. L'invito è rivolto, sulla base del progetto definitivo, ad almeno **cinque operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori** o, in mancanza di un numero sufficiente, ad almeno cinque operatori presenti nelle **white list prefettizie** e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe.

Al momento, nonostante l'importante lavoro compiuto dalla Struttura di missione presso il Ministero dell'Interno, all'Anagrafe risultano iscritte circa 400 imprese.

Inoltre, la possibilità di iscriversi alle liste prefettizie non è consentita a tutte le imprese di costruzioni, ma solo a quelle che operano in una delle attività a rischio di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 190/2012.

La soluzione per consentire al maggior numero possibile di imprese di partecipare alle procedure di affidamento è contenuta nello stesso decreto legge n. 8/2017, che **all'art. 8 permette la partecipazione agli affidamenti per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe**.

Al fine di evitare qualsiasi dubbio, è **auspicabile una nuova formulazione della norma o un'ordinanza che espliciti, in modo chiaro, che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti anche ad imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all'Anagrafe oltre che a quelle che risultino già iscritte o presenti nelle white list**.

Al riguardo, inoltre, si fa presente che l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda all'Anagrafe non è disponibile e, pertanto, sarà necessario consentire alle stazioni appaltanti la sua consultazione.

Anagrafe antimafia degli esecutori

In merito all'Anagrafe, la modifica introdotta dall'art.8 del decreto in commento, sopra richiamata, va nella direzione auspicata dall'Ance e offre una soluzione, limitata però alla ricostruzione pubblica, al rischio che l'Anagrafe antimafia degli esecutori possa determinare un rallentamento del processo di ricostruzione.

Resta comunque necessario **intervenire anche per la ricostruzione privata, consentendo alle imprese esecutrici dei lavori di operare con la sola domanda di iscrizione all'Anagrafe, analogamente a quanto avviene per gli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del DL 189/2016**.

Governance: istituzione delle Conferenze regionali

In tema di governance, **l'istituzione delle conferenze regionali accanto alla conferenza permanente rappresenta un modello procedimentale che può avere riflessi positivi se maggiormente potenziato**.

La necessità di operare attraverso modelli straordinari ha un suo

fondamento qualora la normativa ordinaria sia carente di sistemi volti a semplificare e accelerare le procedure. A seguito delle recenti novità che sono state introdotte sul tema della conferenza di servizi (art. 14 e ss della Legge 241/90) sarebbe stato opportuno far riferimento integralmente a tale istituto che già costituisce un importante strumento di collaborazione e coordinamento fra pubbliche amministrazioni.

*Per quanto attiene il funzionamento della **Conferenza permanente** è da **valutare l'opportunità di attribuirle un ruolo più decisivo nell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi.***

A tale fine la Conferenza non dovrebbe esprimere solo un parere obbligatorio e vincolante ma assumere carattere decisorio in ordine all'approvazione definitiva degli strumenti attuativi.

*Analoghe considerazioni valgono per le **conferenze regionali**. Come formulata la norma contenuta nel decreto legge le conferenze regionali sembrerebbero intervenire solo per esprimere alcuni pareri (es. ambientali, paesaggistico ecc) e non per tutti gli atti necessari ai fini dell'approvazione definitiva dei progetti. **Per una maggior celerità degli interventi di ricostruzione sarebbe opportuno rafforzare il ruolo di queste conferenze chiarendo anche che la determinazione conclusiva della conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento.***

Ambiente

In materia ambientale, il decreto in commento trasferisce in capo alla Regione gran parte delle competenze in materia, prima attribuite al Commissario straordinario.

Al riguardo si ritiene utile richiamare l'esperienza maturata in Emilia Romagna, a seguito del sisma del 2012, dove le competenze in materia ambientale erano per lo più ricondotte in capo al Commissario straordinario. Tale impostazione ha consentito una gestione efficace e soprattutto tempestiva dei rifiuti derivanti dai crolli.

*In tal senso, si potrebbe anche **valutare l'opportunità di introdurre alcuni snellimenti procedurali**, ad esempio semplificando l'iter per l'impiego di campagne con impianto mobile, per le quali al momento è prevista la preventiva autorizzazione da parte del Presidente della Regione.*

Si ricorda a questo proposito che per il sisma in Emilia Romagna, era consentito l'impiego di tali impianti con una semplice comunicazione alla Provincia ed Arpa territorialmente competenti.

Concentrazione di incarichi per i professionisti

*L'Ance esprime **apprezzamento per la scelta di escludere dai limiti posti per evitare concentrazioni di incarichi nella ricostruzione privata (30 incarichi e importo di lavori inferiore a 25 milioni di euro), gli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del DL 189/2016.***

Ciò consentirà di dare concreto avvio agli interventi di immediata esecuzione. Finora, infatti, i professionisti non hanno accettato incarichi di importi limitati nell'attesa di impiegare i 30 incarichi massimi previsti per interventi di ricostruzione di importo più rilevante.

Misure fiscali

Le misure fiscali introdotte dal nuovo DL 8/2017 sono da valutarsi positivamente in quanto offrono una serie di strumenti idonei a garantire, alle popolazioni colpite, una liquidità finanziaria per far fronte agli adempimenti tributari, una volta che sarà terminato il periodo di sospensione dei versamenti, in questa sede ulteriormente prorogato.

Inoltre, sotto il profilo più generale, ***l'ANCE auspicherebbe, come da più parti evidenziato, la necessità di istituire Zone Franche Urbane***, ovvero le cd. "no tax area" che, attraverso un insieme di esenzioni dal pagamento di tasse statali, regionali e comunali, potrebbe sicuramente servire a mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di disagio economico, a sostegno delle attività produttive.

* * *

Si coglie l'occasione della presente audizione per evidenziare ulteriori aspetti del processo di ricostruzione che meritano una riflessione.

Rapporti tra impresa e direttore lavori

In primo luogo, appare opportuna una riflessione in merito alla norma prevista all'articolo 34 comma 4 del DL 189/2016 che, stabilisce che "il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa".

Tale previsione costituisce un elemento di forte preoccupazione perché, in contesti territorialmente circoscritti come quelli colpiti dal terremoto, rischia di penalizzare le imprese locali.

L'Ance ritiene necessaria una modifica normativa che circoscriva la disposizione sui rapporti tra imprese e direttore lavori ai casi di evidente conflitto di interesse in modo da contribuire alla ripresa delle attività economiche locali.

In alternativa, è auspicabile una modifica, da introdurre attraverso ordinanza, che preveda la nomina del direttore lavori dopo l'individuazione, da parte del committente, del progettista e dopo la l'espletamento della gara per la scelta dell'impresa esecutrice.

Inoltre, al fine di evitare incertezze e rendere maggiormente coerente la disciplina, si evidenzia la necessità di una correzione delle ordinanze n. 4 e n.13 nelle quali è stato impropriamente riportato anche il progettista, oltre al direttore lavori, tra i soggetti che devono dichiarare di non aver avuto rapporti con l'impresa appaltatrice.

Subappalto nei lavori privati

Sempre con l'obiettivo di una maggiore chiarezza del quadro normativo è auspicabile che, tramite ordinanza, si possa chiarire la norma prevista nel Decreto Legge 189/2016 che consente, nei lavori privati di ricostruzione, di poter subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente e nei limiti della normativa vigente.

La formula potrebbe dare adito a interpretazioni non uniformi o comunque discordanti. Non è chiaro, infatti, cosa debba intendersi per "limiti previsti dalla normativa vigente". Dato che il subappalto è regolato dal codice civile l'unico riferimento dovrebbe essere quindi l'articolo

1656, ovvero il divieto di subappalto delle opere e servizi affidati all'appaltatore, salvo che non vi sia autorizzazione espressa da parte del committente.

Qualificazione delle imprese nei lavori privati

In tema di **qualificazione delle imprese**, l'Ance confida che **l'obbligo della SOA per le imprese esecutrici dei lavori superiori a 150 mila euro venga esteso a tutta la ricostruzione privata, come assicurato dalla struttura commissariale.**

Al momento tale obbligo è previsto per i lavori di immediata esecuzione e per gli interventi immediati sul patrimonio culturale dallo stesso decreto terremoto, DL 189/2017, ed è stato esteso, tramite ordinanza, alla ricostruzione degli immobili produttivi.

Attraverso la qualificazione delle imprese si vuole assicurare il controllo sulla professionalità tecnica delle imprese, evitando il rischio che i lavori vengano affidati a soggetti improvvisati, del tutto inadeguati alla sfida della trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate. Peraltro analoghe disposizioni sono state previste in occasione del sisma dell'Aquila nel 2009 e di quello dell'Emilia Romagna nel 2012.

Individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori privati

Ai fini della scelta dell'impresa esecutrice, il privato deve effettuare una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla "migliore offerta".

Al riguardo l'Ance ritiene auspicabile che non sia il prezzo l'unico elemento qualificante, ma che possano trovare adeguata valutazione altri elementi necessari ad assicurare la celerità della ricostruzione e la sicurezza dal punto di vista qualitativo e strutturale.

A tale proposito il **contratto tipo tra il beneficiario del contributo e l'impresa esecutrice dei lavori potrà assumere un ruolo importante per individuare criteri che sappiano valorizzare offerte sulla base di parametri aggiuntivi al prezzo.**

Governance

In merito alla governance, l'Ance ritiene necessario uno snellimento dei tempi di istruttoria delle pratiche, che possa facilitare l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari e, al tempo stesso, accelerare i tempi necessari per fornire al Governo una stima dei possibili contributi da erogare.

A tal fine, si propone **l'inserimento di una fase di "Pre-istruttoria" che consenta di determinare la quantificazione del contributo concedibile prima della procedura finalizzata alla concessione e all'erogazione del contributo stesso.**

DURC

Aspetti altrettanto salienti nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione sono:

- **garantire la regolarità contributiva delle imprese comprensiva della verifica della congruità della manodopera sul valore dell'opera;**
- **verificare la corretta applicazione dei Ccnl di riferimento delle imprese operanti nei cantieri della ricostruzione.**

Ance, Cooperative e Sindacati hanno richiesto, nei giorni scorsi, con una lettera congiunta indirizzata al Commissario Errani, la possibilità di

avviare, quanto prima, un tavolo tecnico per l'introduzione del controllo della congruità della manodopera sul valore dell'opera nell'ambito dei lavori di ricostruzione oltre che della corretta applicazione dei CCNL di riferimento da parte delle imprese operanti nel cantiere da parte delle Casse Edili.

Si auspica, infatti, di poter avviare, preliminarmente nelle zone del cratere, il rilascio di un Durc la cui regolarità sia legata anche all'esito della verifica di congruità della manodopera.

LE NOVITA' DEL DECRETO LEGGE N. 8/2017

Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti – Art.1

Microzonazione di terzo livello

La norma estende i compiti attribuiti al Commissario Straordinario per la ricostruzione prevedendo un piano per la cosiddetta “microzonazione di terzo livello” in tutti i 131 comuni del cratere. Si tratta di indagini dettagliate di carattere geofisico e prove specifiche volte a determinare le caratteristiche dei suoli e a quantificare gli effetti di amplificazione dell'onda sismica.

Il commissario con propria Ordinanza disciplina le modalità e le procedure di attuazione nel rispetto dei seguenti criteri:

- Gli studi dovranno essere attuati secondo gli standard tecnici definiti dalla Commissione Tecnica istituita nel 2010 attraverso il supporto e il coordinamento scientifico del Centro per la microzonazione sismica del Cnr, sulla base di un'apposita convenzione stipulata dallo stesso con il Commissario straordinario, al fine di assicurare la qualità e l'omogeneità degli studi;
- Gli incarichi saranno affidati dai Comuni, con affidamento diretto (articolo 36, comma 2 lettera a) D. Lgs n. 50/2016), a professionisti esperti di “*particolare e comprovata specializzazione in materia di prevenzione sismica, previa valutazione dei titoli ed apprezzamento della sussistenza di un'adeguata esperienza professionale nell'elaborazione di studi di microzonazione sismica*”. Tali professionisti dovranno essere iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 34 del DL 189/2016 o aver presentato domanda di iscrizione allo stesso elenco se in possesso dei relativi requisiti.

Valutazione

Appare certamente positiva la scelta del Governo di prevedere un piano per la cosiddetta “microzonazione di terzo livello” dei comuni del cratere per consentire una valutazione della pericolosità sismica locale sulla base della quale compiere una ricostruzione basata sulla prevenzione e sicurezza.

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di strutture di emergenza – Art.2

Per l'affidamento delle opere di urbanizzazione connesse alla realizzazione delle strutture abitative di emergenza (SAE), delle strutture e dei moduli temporanei ad usi pubblici e delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, nonché dei moduli abitativi provvisori rurali e dei ricoveri ed

impianti temporanei¹, **le Regioni e gli enti locali procedono all'affidamento mediante procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara** (art. 63, comma 2, lettera c) D. Lgs 50/2016) **con il sorteggio di almeno cinque operatori economici all'interno dell'Anagrafe Antimafia degli Esecutori e delle white list presso le Prefetture.** L'aggiudicatario verrà individuato con il **criterio del prezzo più basso.**

Infine, la norma consente alle Regioni di riconoscere agli **operatori economici** che, attraverso Ordinanze della protezione civile, sono **già stati autorizzati a realizzare autonomamente le urbanizzazioni necessarie al posizionamento di stalle, fienili o moduli abitati provvisori rurali, un'anticipazione fino al 30% del valore del progetto.**

Valutazione

Si comprendono le ragioni di tali misure volte a rafforzare le deroghe per affrontare la fase emergenziale, senza dubbio aggravata dalle ulteriori scosse sismiche e dagli eccezionali eventi meteorologici di gennaio.

Tuttavia è necessario ribadire che le misure derogatorie non devono riguardare la fase di ricostruzione per la quale è necessario prevedere procedure ordinarie che garantiscano il regolare e trasparente funzionamento del mercato.

Termini per la richiesta dei contributi – Art.4

il decreto prevede un adeguamento dei termini per la richiesta dei contributi per gli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del DL 189/2016, a seguito degli ultimi eventi sismici di gennaio 2017.

Il decreto stabilisce che la presentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione della documentazione necessaria deve avvenire **entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori e comunque non oltre il 31 luglio 2017.**

Prima della modifica il termine era il 17 febbraio 2017, ovvero entro 60 giorni dalla pubblicazione dell'Ordinanza del Commissario Straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, relativa alla determinazione del contributo per gli interventi di immediata esecuzione.

Valutazione

Il decreto offre una soluzione a un problema fortemente sentito dalle popolazioni colpite dal sisma che, soprattutto dopo gli eventi di gennaio, chiedevano uno slittamento dei termini previsti nel DL n. 189/2016.

¹ Riferimento Ordinanze Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 (art.1), n. 408 del 15 novembre 2016 (art.2 e 3), 399 del 10 ottobre 2016 (art.3), n. 393 del 13 settembre 2016 (art.7 comma 3) e n.415 del 21 novembre 2016 (art.1, comma 2).

Scuole – Art. 5

L'articolo 5 integra l'articolo 14 del DL 189/2016 relativo alla ricostruzione pubblica prevedendo la predisposizione e approvazione, attraverso ordinanze, di **piani finalizzati ad assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018 nei comuni colpiti dal sisma** (131 comuni di cui all'allegato 1 e 2 del DL 189/2016) nonché in altri Comuni delle Regioni interessate nei quali ci siano edifici scolastici distrutti o danneggiati dal sisma.

Gli interventi funzionali alla realizzazione dei suddetti piani verranno affidati attraverso **procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara** (art. 63, commi 1 e 6 del D.Lgs 50/2016). L'invito, contenente i criteri di aggiudicazione, è rivolto sulla base del **progetto definitivo** ad almeno cinque operatori iscritti nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In mancanza di un numero sufficiente di operatori economici iscritti all'Anagrafe, l'invito verrà rivolto ad almeno cinque operatori iscritti alle *white list* prefetture e che abbiano presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe.

Valutazione

Pur comprendendo le ragioni di tale norma volta a garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018 nelle zone terremotate, suscita perplessità l'indeterminatezza del criterio per la scelta delle imprese invitate a partecipare alla procedura negoziata. Le imprese dovranno essere dotate di specifiche caratteristiche tecniche e professionali idonee alla realizzazione di tali opere per le quali richiesta anche la redazione del progetto esecutivo.

Inoltre, sarebbe opportuno un migliore coordinamento con la norma introdotta con l'art. 8 del decreto stesso che consente la partecipazione alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe.

*Il semplice richiamo al comma 6 dell'articolo 30 del DL 189/2016, come modificato dall'art. 8 del decreto in commento, può ingenerare qualche incertezza. E' auspicabile, pertanto, una norma di chiarimento o un'ordinanza che espliciti, in modo chiaro, che gli inviti a partecipare alla procedura negoziata siano rivolti anche ad imprese che hanno trasmesso istanza di iscrizione all'Anagrafe oltre che a quelle che risultino già iscritte o presenti nelle *white list*.*

Al riguardo, inoltre, si fa presente che l'elenco delle imprese che hanno presentato domanda all'Anagrafe non è disponibile e, pertanto, sarà necessario consentire alle stazioni appaltanti la sua consultazione.

Conferenza permanente e Conferenze regionali – Art. 6

Il decreto apporta delle modifiche e integrazioni all'articolo 16 del DL 189/2016 in merito alla disciplina della Conferenza permanente e alle Commissioni paritetiche (ora sostituite dalle Conferenze regionali).

In pratica si eliminano le Commissioni paritetiche istituite presso ogni regione e si prevedono delle Conferenze regionali alle quali vengono sostanzialmente delegate alcune funzioni che erano di competenza della Conferenza permanente.

Le conferenze regionali (presiedute dal Vice commissario o suo delegato e composte da un rappresentante di ciascuno degli enti o amministrazioni presenti nella conferenza permanente), in particolare, intervengono sugli interventi privati, le opere pubbliche e i beni culturali nei caso in cui siano soggetti attuatori le Regioni o le Diocesi, quando è necessario acquisire pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o gli interventi siano ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Le stesse, inoltre, esprimono parere obbligatorio per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali sottoposti alla tutela del Dlgs 42/2004 e, limitatamente per le opere pubbliche, il parere relativo agli interventi sottoposti al vincolo ambientale o ricompresi nella aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali.

Alla Conferenza permanente (composta da Ministero beni culturali e Turismo, Ministero Ambiente, Ministero Infrastrutture, Regione, ente Parco e comuni), invece, vengono affidati il compito di approvare i progetti di opere pubbliche di competenza del commissario o dei Ministeri e di esprimere parere obbligatorio e vincolante sugli strumenti urbanistici attuativi per la ricostruzione adottati dai comuni e sul programma delle infrastrutture ambientali.

Nell'ambito della conferenza permanente il decreto legge, inoltre, specifica che la determinazione conclusiva adottata dalla Conferenza oltre a produrre l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti, comporta l'applicazione della disciplina contenuta nell' articolo 7 del Dpr 380/2001 ovvero la non applicabilità per le opere pubbliche del regime dei titoli edilizi.

Valutazione

*L'istituzione delle conferenze regionali accanto alla conferenza permanente rappresenta un modello procedimentale che può avere riflessi positivi se maggiormente potenziato. La necessità di operare attraverso modelli straordinari ha un suo fondamento qualora la normativa ordinaria sia carente di sistemi volti a semplificare e accelerare le procedure. A seguito delle recenti novità che sono state introdotte sul tema della conferenza di servizi (art. 14 e ss della Legge 241/90) sarebbe stato opportuno far riferimento integralmente a tale istituto che già costituisce un importante strumento di collaborazione e coordinamento fra pubbliche amministrazioni. Per quanto attiene il funzionamento della Conferenza permanente **è da valutare l'opportunità di attribuirle un ruolo più decisivo nell'approvazione degli strumenti urbanistici attuativi**, in considerazione della natura di tale organismo volto al coordinamento e al raccordo tra le diverse amministrazioni coinvolte nell'assunzione delle decisioni. **A tale fine la Conferenza non dovrebbe esprimere solo un parere obbligatorio e vincolante ma assumere carattere decisivo in ordine all'approvazione definitiva degli strumenti attuativi**. D'altronde ciò sarebbe anche in linea con quanto espressamente previsto dalla normativa ossia che la determinazione conclusiva della conferenza ha l'effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti. Lo stesso dicasi con riferimento alle **conferenze regionali**.*

*Come formulata la norma contenuta nel decreto legge le conferenze regionali sembrerebbero intervenire solo per esprimere alcuni pareri (es. ambientali, paesaggistico ecc) e non per tutti gli atti necessari ai fini dell'approvazione definitiva dei progetti. **Per una maggior celerità degli interventi di ricostruzione sarebbe opportuno rafforzare il ruolo di queste conferenze chiarendo anche che la determinazione conclusiva della conferenza costituisce a tutti gli effetti titolo per la realizzazione dell'intervento.***

Trattamento e trasporto dei materiali derivanti dagli interventi di ricostruzione - Art. 7

Per quanto riguarda gli aspetti ambientali il decreto legge, all'art. 7, apporta alcune modifiche all'articolo 28 del d.l. 189/2016, trasferendo in capo alla Regione gran parte delle competenze in materia, prima attribuite al Commissario straordinario.

Con le modifiche proposte, infatti, spetterà ai Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria l'approvazione del Piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di ricostruzione, finora di competenza del Commissario Straordinario. Il piano è approvato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione.

Del pari viene attribuita al Presidente della Regione, e quindi non più al Commissario:

- il rilascio dell'autorizzazione dell'utilizzo di impianti mobili per le operazioni di selezione, separazione e recupero dei rifiuti prodotti;
- l'individuazione delle modalità di rendicontazione dei quantitativi dei rifiuti raccolti, trasportati ed avviati a recupero o smaltimento;
- l'autorizzazione per l'esercizio da parte dei gestori dei siti di deposito delle attività di separazione e cernita dei rifiuti in funzione del loro successivo conferimento ad impianti di recupero o smaltimento.

Il decreto, infine, stabilisce che per la raccolta e il trasporto dei rifiuti derivanti dai crolli, su suoli privati, è necessario il consenso del soggetto avente titolo alla concessione dei finanziamenti per la ricostruzione. A tal fine vengono definite le modalità con le quali il Comune deve provvedere a notificare all'interessato la data fissata per la rimozione dei rifiuti stessi. Decorso quindici giorni dalla comunicazione, in assenza di uno specifico diniego da parte dell'interessato, la raccolta e il trasporto dei rifiuti viene autorizzata direttamente dal Comune.

Valutazione

Il nuovo riparto di competenze, a seguito delle modifiche contenute nel decreto in commento, desta qualche perplessità, in quanto rischia di rallentare il processo di rimozione e sgombero dei rifiuti e quindi l'avvio della successiva fase di ricostruzione.

Sul punto si ritiene utile richiamare l'esperienza maturata negli anni passati in Emilia Romagna, a seguito del sisma del 2012, dove le competenze in materia ambientale erano per lo più ricondotte in capo al Commissario straordinario. Tale impostazione ha consentito una gestione efficace e soprattutto tempestiva dei rifiuti derivanti dai crolli.

In tal senso, si potrebbe anche valutare l'opportunità di introdurre alcuni snellimenti procedurali, ad esempio semplificando l'iter per l'impiego di campagne con impianto mobile, per le quali al momento è prevista la preventiva autorizzazione da parte del Presidente della Regione.

Al riguardo, si evidenzia come l'art. 17 del decreto legge 74/2012, relativo al sisma in Emilia Romagna, consentiva l'impiego di tali impianti con una semplice comunicazione alla Provincia ed Arpa territorialmente competenti.

Del pari, il d.l. 74 del 2012 non prevedeva alcuna autorizzazione regionale per l'esercizio da parte dei gestori dei siti di deposito delle attività di separazione e cernita dei rifiuti in funzione del loro successivo conferimento ad impianti di recupero o smaltimento. In tal modo si rischia di avere una duplicazione di autorizzazioni, l'una per l'individuazione e l'uso del sito di deposito e l'altra per l'esecuzione delle operazioni di selezione e cernita. Autorizzazioni che peraltro potrebbero anche essere in capo anche a soggetti diversi, con evidenti ulteriori problematiche di coordinamento.

Legalità e trasparenza – Art. 8

La norma **consente la partecipazione alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica agli operatori economici che hanno presentato domanda di iscrizione all'Anagrafe.**

Qualora al momento dell'aggiudicazione l'operatore non risulti ancora iscritto, il Commissario straordinario comunicherà tempestivamente alla Struttura di Missione, presso il Ministero dell'Interno, affinché vengano attivate le verifiche per il rilascio dell'informazione antimafia, con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute. Le linee guida sui controlli antimafia, che verranno emanate, prevederanno procedure rafforzate al fine di consentire alla Struttura di svolgere le verifiche in tempi rapidi.

Valutazione

La modifica introdotta va nella direzione auspicata dall'Ance e offre una soluzione, limitata però alla ricostruzione pubblica, al rischio che l'Anagrafe antimafia degli esecutori possa determinare un rallentamento del processo di ricostruzione dovuto al gran numero di operatori sui quali effettuare i controlli antimafia.

Inoltre, la modifica introdotta consentirà, da subito, a un maggior numero di imprese di partecipare alla realizzazione dei 21 edifici scolastici di cui all'Ordinanza n.14 che, secondo quanto anticipato dagli uffici del Commissario Straordinario dovrebbero essere banditi entro marzo.

Resta comunque necessario intervenire anche per la ricostruzione privata, consentendo alle imprese esecutrici dei lavori di operare con la sola domanda di iscrizione all'Anagrafe, analogamente a quanto avviene per gli interventi di immediata esecuzione di cui all'articolo 8 del DL 189/2016.

La norma, infine, specifica che gli operatori economici già iscritti alle white list prefettizie o che si iscriveranno successivamente, sono iscritti di diritto all'Anagrafe, **previa presentazione della relativa domanda**. Per gli operatori iscritti alle liste prefettizie da più di tre mesi dall'entrata in vigore del DL 189/2016 l'iscrizione resta subordinata ad una nuova verifica antimafia.

Disciplina del contributo per le attività tecniche per la ricostruzione pubblica e privata – Art. 9

La norma, tra l'altro, **esclude dai limiti posti per evitare concentrazioni di incarichi nella ricostruzione privata** (30 incarichi e importo di lavori inferiore a 25 milioni di euro), **gli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del DL 189/2016**.

In questo modo viene offerta una soluzione ad un problema che stava determinando un forte rallentamento all'avvio degli interventi di immediata esecuzione. Finora, infatti, i professionisti non hanno accettato incarichi di importi limitati nell'attesa di impiegare i 30 incarichi massimi previsti per interventi di ricostruzione di importo più rilevante.

Valutazione

La modifica apportata consentirà di dare concreto avvio agli interventi di immediata esecuzione di cui all'art. 8 del DL 189/2016.

Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione – Art. 14

La norma prevede che le Regioni colpite dal sisma possano acquistare immobili ad uso abitativo agibili e realizzate in conformità con la normativa edilizia e quella tecnica per le costruzioni in zona sismica, nei rispettivi ambiti territoriali, da destinare temporaneamente alle popolazioni residenti in edifici distrutti o danneggiati nelle "zone rosse" o dichiarati inagibili, con danni E o F secondo la procedura AEDES, in alternativa al contributo per l'autonoma sistemazione o all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza.

A tal fine, le Regioni, in accordo con i Comuni, effettuano una ricognizione del fabbisogno.

Le proposte di acquisizione degli immobili dovranno essere sottoposti alla Protezione civile, che dovrà valutare la congruità del prezzo rispetto ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica e alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato

immobiliare dell'Agenzia dell'Entrate nonché confrontare economicamente le diverse opzioni possibili.

Superata la fase di assistenza, gli immobili verranno destinati al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni dove sono ubicati.

Valutazione

La previsione dell'utilizzo di immobili già disponibili sul mercato per assistere le popolazioni colpite dal sisma, appare apprezzabile, così come la scelta di destinare questi immobili, superata l'emergenza, a finalità di carattere sociale.

Proroga dei termini di sospensione dei versamenti e adempimenti tributari – Art. 11

Il nuovo Provvedimento modifica la disciplina, contenuta nell'art. 48 del DL n. 189/2016 che, come noto, ha previsto la sospensione delle scadenze fiscali sia per le persone fisiche, che per quelle giuridiche, aventi la residenza o la sede legale nei Comuni terremotati.

A tal riguardo, l'art. 11 del DL n.8/2017, nuovo “Decreto Terremoto”, ha **prorogato fino al 30 novembre 2017** (termine originariamente fissato al 30 settembre 2017 dal DL 189/2016) il periodo di **sospensione dei versamenti tributari**, così da consentire ai contribuenti di destinare le risorse disponibili alla ripresa delle attività, potendo contare su un effettivo rinvio dei versamenti fiscali.

In sostanza, in conformità a quanto previsto dal DM 1° settembre 2016, viene previsto, sia per le persone fisiche residenti nei Comuni terremotati, che per le persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei medesimi Comuni, la **sospensione dei termini in scadenza nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 ed il 30 novembre 2017 relativi a versamenti ed adempimenti tributari, anche se derivanti da cartelle di pagamento** emesse dagli agenti della riscossione **o da avvisi di accertamento** dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare, a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Provvedimento, viene ora previsto che:

- la **ripresa della riscossione dei versamenti tributari sospesi** avverrà **entro il 16 dicembre 2017**, senza applicazione di sanzioni ed interessi;
- gli **adempimenti tributari sospesi, diversi dai versamenti**, saranno **effettuati entro il mese di dicembre 2017**.

Viene, inoltre, confermata e prorogata la **sospensione, dal 1° gennaio 2017 sino al 30 novembre 2017**, dei termini per la **notifica delle cartelle di pagamento** e per la **riscossione di somme risultanti da avvisi d'accertamento esecutivi**, nonché delle attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e dei **termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici finanziari**, compresi quelli delle Regioni e degli Enti locali (*art.11, co.2, DL 8/2017*).

Resta fermo che la **sospensione non riguarda l'effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta** che tuttavia, laddove non versate a causa della gravità degli eventi verificatesi nel periodo compreso **tra il 24 agosto 2016 fino al 19 ottobre 2016 e a partire dal 26 ottobre 2016 fino al 18 dicembre 2016**, potranno essere corrisposte, senza applicazione di sanzioni ed interessi, **entro il 31 maggio 2017**.

Sempre in tal ambito, viene previsto che, indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti d'imposta, su **richiesta dei soggetti** interessati che **risiedono nei Comuni terremotati** (si tratta quindi di una facoltà e non di un obbligo), **possono sospendere** le ritenute alla fonte a decorrere **dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 novembre 2017**².

Finanziamenti agevolati per il pagamento delle imposte (art. 11, co. 3-8, DL 8/2017)

A favore delle **imprese** e dei **lavoratori autonomi** viene prevista la **possibilità di chiedere un finanziamento** agevolato ed assistito dalla garanzia dello Stato³, da erogare entro il 30 novembre 2017, per il **pagamento dei tributi** che:

- sono stati **sospesi** nel corso del **2016**;
- sono **dovuti** nel periodo compreso **tra il 1° dicembre 2017 e 31 dicembre 2017**.

Inoltre, per il **pagamento delle imposte dovute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2018**, mediante il versamento in un'unica soluzione entro il **16 dicembre 2018**, sempre nei confronti di imprese e lavoratori autonomi, è riconosciuta la medesima **possibilità**, ovvero di **chiedere un finanziamento assistito** (o un eventuale integrazione se già ricevuto), da erogare entro il 30 novembre 2018.

Per l'attuazione di tale misura è prevista l'emanazione di un Decreto attuativo del MEF, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente Provvedimento.

Vista la natura assistenziale di tale disposizione viene **riconosciuto**, a favore dei beneficiari del finanziamento, un **credito d'imposta di importo pari alla somma degli interessi dovuti** e delle **spese** strettamente necessarie alla **gestione** del medesimo **finanziamento**.

Tale credito è utilizzato dal beneficiario del finanziamento per corrispondere all'ente erogante, per ciascuna scadenza di rimborso, quanto dovuto per i relativi interessi e spese del mutuo contratto.

² La nuova disposizione contenuta all'art. 11, co. 1, lett. b) riformula, con un dettato normativo più chiaro, quanto già stabilito dall'art. 48, co. 1-bis, del DL 189/2016.

³ Sul punto viene precisato che gli enti creditizi possono contrarre i suddetti finanziamenti secondo contratti tipo definiti da un'apposita convenzione tra la Cassa Depositi e Prestiti Spa e l'ABI.

Le banche o gli Istituti di credito che hanno erogato il prestito, potranno utilizzare il credito d'imposta ricevuto dal beneficiario, tramite compensazione (art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997), oppure mediante la cessione del credito alle società facenti parte del medesimo gruppo⁴.

Per quanto riguarda, invece, la quota capitale dei finanziamenti deve essere restituita in cinque anni e il relativo piano di ammortamento è definito nel contratto di finanziamento⁵.

Valutazione

Le misure fiscali introdotte dal nuovo DL 8/2017 sono da valutarsi positivamente in quanto offrono una serie di strumenti idonei a garantire, alle popolazioni colpite, una liquidità finanziaria per far fronte agli adempimenti tributari, una volta che sarà terminato il periodo di sospensione dei versamenti, in questa sede ulteriormente prorogato.

Inoltre, sotto il profilo più generale, l'ANCE auspicherebbe, come da più parti evidenziato, la necessità di istituire Zone Franche Urbane, ovvero le cd. "no tax area" che, attraverso un insieme di esenzioni dal pagamento di tasse statali, regionali e comunali, potrebbe sicuramente servire a mitigare l'impatto del sisma sulle condizioni di disagio economico, a sostegno delle attività produttive.

ULTERIORI PROPOSTE

Rapporti tra imprese e direttore lavori

L'articolo 34 del DL 189/2016 al comma 4, stabilisce che **"il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa"**.

Tale previsione costituisce un elemento di forte preoccupazione perché rischia di penalizzare le imprese locali.

In contesti territorialmente circoscritti come quelli colpiti dal terremoto caratterizzati dalla presenza di numerosi piccoli insediamenti urbani scarsamente abitati, collaborazioni tra imprese e professionisti risultano essere consueti, anche in virtù dell'esiguo numero di soggetti che operano negli stessi territori.

⁴ Ai sensi dell'art. 43-ter del D.P.R. n. 602/1973.

⁵ Inoltre, viene previsto che l'istituto di credito erogante deve comunicare all'Amministrazione finanziaria, gli elenchi dei soggetti beneficiari, l'ammontare del finanziamento e le relative informazioni, secondo modalità e termini che saranno approvati con un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, entro il 31 maggio 2017.

Una previsione di tal genere, quindi, se non correttamente circoscritta ad ipotesi di evidenti conflitti di interesse (ad esempio dipendenza economica e funzionale), rischia di costituire un ostacolo nel coinvolgimento delle imprese locali nelle opere di ricostruzione degli stessi territori.

Se la matrice di tale norma è volta ad evitare situazioni di gravi conflitti di interesse in danno alle finanze pubbliche, occorrerebbe valutare anche le conseguenze che tale disposizione rischia di determinare sul tessuto produttivo dei territori colpiti dal sisma.

Pertanto, l'Ance ritiene necessaria una modifica normativa che circoscriva la disposizione sui rapporti tra imprese e professionisti ai casi di evidente conflitto di interesse in modo da contribuire alla ripresa delle attività economiche locali.

In alternativa, è auspicabile una modifica, da introdurre attraverso ordinanza, che preveda la nomina del direttore lavori dopo l'individuazione, da parte del committente, del progettista e dopo la l'espletamento della gara per la scelta dell'impresa esecutrice.

Inoltre, al fine di evitare incertezze e rendere maggiormente coerente la disciplina, si evidenzia la necessità di una correzione delle ordinanze n. 4 e n.13 nelle quali è stato impropriamente riportato anche il progettista, oltre al direttore lavori, tra i soggetti che devono dichiarare di non aver avuto rapporti con l'impresa appaltatrice.

Subappalto nei lavori privati

Il Decreto Legge 189/2016 consente, nei lavori privati di ricostruzione, di poter subappaltare le lavorazioni speciali, previa autorizzazione del committente e nei limiti della normativa vigente.

La formula generica della norma potrebbe dare adito a interpretazioni non uniformi o comunque discordanti.

Premettendo che si tratta di contratti di natura privatistica, non è chiaro cosa debba intendersi per "limiti previsti dalla normativa vigente". Dato che il subappalto è regolato dal codice civile l'unico riferimento dovrebbe essere l'articolo 1656. Tale norma prevede un generale divieto di subappalto delle opere e servizi affidati all'appaltatore salvo che non vi sia autorizzazione espressa da parte del committente.

E' auspicabile che tramite ordinanza la norma possa essere univocamente interpretata e soprattutto che non siano stabilite preclusioni ulteriori.

Qualificazione delle imprese impegnate nei lavori privati

Sul tema della qualificazione delle imprese coinvolte nella ricostruzione privata, l'Ance ha richiesto, fin da subito, l'introduzione dell'obbligo della SOA per le imprese esecutrici di lavori superiori a 150 mila euro, in analogia a quanto previsto per i lavori di immediata esecuzione.

Attraverso la qualificazione delle imprese si vuole assicurare il controllo sulla professionalità tecnica delle imprese, evitando il rischio che i lavori vengano affidati a soggetti improvvisati, del tutto inadeguati alla sfida della trasparenza, qualità e sicurezza delle opere realizzate. Peraltro analoghe disposizioni sono state previste in occasione del sisma dell'Aquila nel 2009 e di quello dell'Emilia Romagna nel 2012.

Rispetto a questa richiesta, è stato assicurato che l'obbligo della qualificazione SOA per le imprese esecutrici di lavori di importo superiore ai 150.000 euro sarebbe stato previsto attraverso Ordinanze del Commissario. L'Ordinanza n.13 del 9 gennaio 2017, per gli interventi di ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, effettivamente lo prevede e ci attendiamo che la stessa soluzione venga estesa a tutti gli interventi di ricostruzione.

Individuazione dell'impresa esecutrice dei lavori privati

Ai fini della scelta dell'impresa esecutrice dei lavori privati, il decreto terremoto, DL 189/2016, stabilisce che il soggetto privato effettui una procedura concorrenziale tra almeno tre imprese con affidamento dei lavori alla "migliore offerta".

Al riguardo l'Ance ritiene auspicabile che non sia il prezzo l'unico elemento qualificante, ma che possano trovare adeguata valutazione altri elementi necessari ad assicurare la celerità della ricostruzione e la sicurezza dal punto di vista qualitativo e strutturale.

A tale proposito il **contratto tipo tra il beneficiario del contributo e l'impresa esecutrice dei lavori potrà assumere un ruolo importante per individuare criteri che sappiano valorizzare offerte sulla base di parametri aggiuntivi al prezzo.**

Governance

In merito alla **governance**, l'Ance ritiene necessario uno snellimento dei tempi di istruttoria delle pratiche, che possa facilitare l'accesso ai contributi da parte dei beneficiari e, al tempo stesso, accelerare i tempi necessari per fornire al Governo una stima dei possibili contributi da erogare.

A tal fine, si propone **l'inserimento di una fase di "Pre-istruttoria" che consenta di determinare la quantificazione del contributo concedibile prima della procedura finalizzata alla concessione e all'erogazione del contributo stesso.**

DURC

Aspetti altrettanto salienti nell'esecuzione dei lavori di ricostruzione sono:

- la necessità di garantire la **regolarità contributiva delle imprese** comprensiva della verifica della congruità della manodopera sul valore dell'opera

- la verifica della **corretta applicazione dei Ccnl** di riferimento delle imprese operanti nei cantieri della ricostruzione

A tal proposito Ance, Cooperative e Sindacati hanno richiesto nei giorni scorsi, in una lettera congiunta indirizzata al Commissario Errani, la possibilità di avviare un tavolo tecnico quanto prima, che abbia ad oggetto l'introduzione del **controllo della congruità della manodopera sul valore dell'opera nell'ambito dei lavori di ricostruzione oltre che della corretta applicazione dei CCNL di riferimento da parte delle imprese operanti nel cantiere da parte delle Casse Edili.**

Si auspica, infatti, di poter avviare, preliminarmente nelle zone del cratere, il rilascio di un Durc la cui regolarità sia legata anche all'esito della verifica di congruità della manodopera.

A tal proposito, si precisa che la congruità della manodopera, quale strumento di lotta all'evasione, agli abusi e al lavoro irregolare, introdotta attraverso un avviso comune delle parti sociali dell'edilizia nel 2007, è in via di sperimentazione presso varie Casse edili sulla base della apposita tabella e relativo regolamento varati da parte delle stesse parti sociali dell'edilizia. Peraltro, il Durc di congruità è stato anche previsto, da ultimo, dall'attuale Codice degli appalti (D.Lgs. n. 50/2016, art. 105, co. 16).

Prezziario Unico

In merito al Prezziario Interregionale previsto all'articolo 6, comma 9 del DL 189/2016 e approvato con l'ordinanza n.7 del 14 dicembre 2016, si evidenzia una sottostima dei valori rispetto a quelli medi di mercato. Sarebbe, inoltre, opportuno prevedere una differenziazione dei valori di intervento, e dei relativi costi parametrici, in funzione delle diverse destinazioni d'uso degli immobili (residenziale, produttiva, alberghi e simili) e della superficie complessiva, nonché della localizzazione degli interventi. E' inoltre auspicabile un adeguamento del prezziario in funzione delle tecnologie applicate in fase di esecuzione.